

TI_GERICHTE 30.2015.30 vom 15. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2015.30

FR: TI_GERICHTE 30.2015.30 du 15 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 30.2015.30 del 15 gennaio 2016

Regeste

Contributi quale persona senza attività lucrativa. Il reddito d'altra fonte del marito, da cui vive separata, e valutato d'ufficio dal fisco va preso in considerazione nel calcolo dei contributi ed equiparto al reddito conseguito sotto forma di rendita

Erwägungen

E. 8

settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali. Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b; DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS). 4. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art.

E. 10

cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi. Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS). A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge. Ai sensi dell'art.

3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa. Per l'art. 3 cpv. 4 LAVS (cfr. per il periodo fino al 31 dicembre 2011 l'art. 28 cpv. 4bis OAVS), il cpv. 3 si applica anche agli anni civili in cui il matrimonio è contratto o sciolto (lett. a) e in cui il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia (lett. b). Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS). Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]). Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204). 5. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantionali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art.

E. 14

LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali. 4 Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS). 6. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TF, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (Käser, *Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV*, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2104 DIN). L'Autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3). Circa il reddito conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr. invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF 141 V 377 dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (cfr. sentenza 30.2015.9 del 10 agosto 2015 ; sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012). Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (cfr. sentenza 30.2015.9 del 10 agosto 2015; sentenza 30.2002.98 dell'11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del

E. 17

luglio 2002; sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012; cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108: « Il incombe aux caisses de compensation d'établir le revenu sous forme de rente. Les rentes AVS doivent être déterminées sur la base du Registre central des rentes AVS/AI. Pour ce faire, un service web est à disposition des caisses de compensation. Pour la détermination des autres rentes, les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l'autorité fiscale du canton de domicile de l'assuré (art. 29, al. 4, RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation »). 7. Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (e fino al 31 dicembre 2015) in seguito alla cessazione dell'attività indipendente del marito con il 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 3a), sulla base dei dati evinti dalle tassazioni 2012, 2013 (cresciute in giudicato, cfr. doc. 3a) e 2014 dell'insorgente e del suo coniuge, da cui vive separata. Sulla scorta di questi dati, ed in particolare tenuto conto di una sostanza nulla per entrambi i coniugi e di un reddito d'altra fonte di fr. 30'000 conseguito dal marito nel 2012 e nel 2013, la Cassa ha condannato la ricorrente a pagare il contributo minimo nel 2014 e, provvisoriamente, in attesa dei dati fiscali (definitivi), nel 2015, mentre per il 2012 ed il 2013 ha preso in considerazione un reddito soggetto a contribuzione di fr. 300'000 (30'000 : 2 X 20) ed ha fissato in fr. 608.45 (per il 2013; doc. 7) e in fr. 577.55 (per il 2012; doc. 8) il contributo complessivo dovuto. Di principio, la decisione impugnata, è tempestiva (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS: “ i contributi il cui importo non è stato fisato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati

[...]”) e corretta. Essendo anche il marito dal 1° gennaio 2012 privo di attività lavorativa e non pagando più almeno il doppio del contributo minimo quale indipendente (cfr. doc. 3a ed art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [da cui l'impossibilità negli anni precedenti il 2012, per la ricorrente, di pagare il contributo quale persona senza attività lucrativa]), l'interessata deve versare i contributi quale persona senza attività lucrativa (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (cfr. art. 28 OAVS), indipendentemente dalla circostanza che vivono separati. I redditi conseguiti sotto forma di rendita, moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS). Il fatto che l'interessata sia separata dal marito da diversi anni non le può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS). Nella DTF 135 V 361 (= SVR 2009 AHV Nr. 8), il Tribunale federale ha esteso il principio dell'art. 28 cpv. 4 OAVS anche al caso di separazione giudiziaria dei coniugi. L'Alta Corte ha stabilito che nel caso in cui i coniugi siano separati giudizialmente, il calcolo dei contributi della persona senza attività lucrativa deve ugualmente essere effettuato sulla base della metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita. L'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 prima frase OAVS ad entrambi i coniugi - anche a quelli che sono separati - corrisponde al testo di questa disposizione e non è in contraddizione né con il suo senso ed il suo scopo né con il diritto superiore (consid. 5.2 e 5.3). Pertanto, l'applicazione ai coniugi separati dell'art. 28 cpv. 4 prima frase OAVS non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento e non porta ad un risultato arbitrario (consid. 5.4).

8. Circa il calcolo effettuato dalla Cassa, questo TCA rileva innanzitutto che la sostanza evinta dalle tassazioni 2012, 2013 e 2014 è pari a fr. 0.-- per entrambi i coniugi e che nel 2014 non risulta alcun reddito d'altra fonte. A giusta ragione la Cassa ha quindi condannato la ricorrente a pagare il contributo minimo nel 2014 e nel 2015 (in quest'ultimo caso provvisoriamente in attesa dei dati fiscali definitivi). Per quanto concerne gli anni 2012 e 2013 l'amministrazione ha invece accertato, presso l'Ufficio di tassazione competente, la presenza, nella partita fiscale del marito, di un reddito “d'altra fonte di fr. 30'000.-” valutato d'ufficio “in mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria” del coniuge della ricorrente (doc. 3a). Ora, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (sentenza 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; sentenza 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; sentenza 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; sentenza 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; sentenza 30.1999.82 del 18 gennaio 2000). Inoltre, ove, come in concreto, si è in presenza di un reddito valutato per il fabbisogno dell'insorgente, rispettivamente del coniuge, questo TCA applica per analogia l'art. 29 cpv. 5 OAVS (cfr. sentenza 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; sentenza 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; sentenza 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; sentenza 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; sentenza 30.2000.142 del 12 marzo 2001; sentenza 30.1999.82 del 18 gennaio 2000), secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. anche DTF 141 V 377, consid. 4.2). Ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente dal 2012 al 2015 (in quest'ultimo caso provvisoriamente in attesa dei dati fiscali), quale persona senza attività lucrativa.

9. Ritenuto che l'insorgente sostiene

di non poter far capo al pagamento degli importi chiesti, l'incarto va trasmesso all'amministrazione affinché esamini se nel caso di specie vi sono i presupposti per concedere alla ricorrente una dilazione (art. 34b OAVS), rispettivamente la riduzione o il condono del contributo (art. 11 LAVS).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.